

Studio Patrizia Riva



Dottori Commercialisti e Avvocati Associati

<i>Patrizia Riva</i>	<i>Professore Associato UPO - Ph.D. - Dottore Commercialista - Revisore Contabile - C.t.u.</i>
<i>Ezio Riva</i>	<i>Avvocato</i>
<i>Denise Mapelli</i>	<i>Dottore Commercialista - Revisore Contabile</i>
<i>Francesca Cassago</i>	<i>Dottore Commercialista - Revisore Contabile</i>
<i>Fabio Bagnoli</i>	<i>Dottore Commercialista - Revisore Contabile</i>
<i>Joel Giuliani</i>	<i>Dottore Commercialista - Revisore Contabile</i>
<i>Stefania Bocchino</i>	<i>Dottore Commercialista - Revisore Contabile</i>
<i>Ambra Garelli</i>	<i>Dottore Commercialista</i>
<i>Simone Accettura</i>	<i>Dottore Commercialista</i>
<i>Fabio Colombo</i>	<i>Dottore Magistrale in Economia Aziendale</i>
<i>Sara Redaelli</i>	<i>Dottore in Economia e Commercio</i>
<i>Monica Bonfanti</i>	<i>Dottore in Economia e Amministrazione delle Imprese</i>

Informativa n. 12 del 22.06.2020

IL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PREVISTO DAL DECRETO RILANCIO E IL BONUS RICERCA E SVILUPPO PER IL MEZZOGIORNO.

Soggetti interessati

 <p>IMPRESE</p> <ul style="list-style-type: none">• Fondo perduto, i primi chiarimenti con la circolare 15/E/2020.• Bonus Ricerca e Sviluppo per il Mezzogiorno.	 <p>PROFESSIONISTI</p>	 <p>PERSONE FISICHE</p>
---	--	---

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caromi 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

Sommario

1. Fondo perduto, i primi chiarimenti con la circolare 15/E/2020.....	3
1.1 Fondo perduto anche a forfettari e società tra professionisti.	3
1.2 Fondo perduto, la circolare non scioglie il nodo dello «zero con zero».	7
1.3 Fondo perduto, nel calcolo del fatturato non si considera l’Iva.....	8
1.4 Il paradosso delle Stp: prevale il tipo di reddito dichiarato.	9
2. Bonus Ricerca e Sviluppo per il Mezzogiorno.....	11

DOTTORI COMMERCIALISTI

*Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86*

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

*Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06*

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

1. Fondo perduto, i primi chiarimenti con la circolare 15/E/2020.

1.1 Fondo perduto anche a forfettari e società tra professionisti.

Tutto pronto per l'accesso al contributo a fondo perduto previsto dall'articolo 25 del DL 34/2020 e destinato a sostenere le imprese e i lavoratori autonomi penalizzati dalle misure restrittive introdotte per il Covid-19. È stata infatti pubblicata sabato 13 giugno la circolare 15/E/2020 con la quale l'agenzia delle Entrate ha fornito i chiarimenti per poter beneficiare del contributo introdotto dal decreto rilancio. La circolare completa il quadro del beneficio insieme al provvedimento 230439/2020, al modello corredato da specifiche istruzioni per la richiesta del contributo e a una guida operativa emessa dall'Agenzia stessa.

È quindi utile ripercorrere alcuni tratti fondamentali dell'agevolazione corredati dai chiarimenti emersi nei citati documenti ufficiali predisposti dell'Agenzia.

I ricavi

Il contributo è destinato ai soggetti esercenti attività d'impresa, di lavoro autonomo e alle imprese agricole, titolari di partita Iva, con ricavi fino a 5 milioni di euro nel 2019. Per i soggetti esercenti attività di impresa o di lavoro autonomo per stabilire la soglia dei ricavi è necessario far riferimento rispettivamente ai ricavi dell'articolo 85, comma 1, lettera a) e b) e ai compensi dell'articolo 54, comma 1, del Tuir.

Nella circolare 15/E l'Agenzia ha chiarito che l'accesso al contributo è ammesso anche alle aziende esercenti attività agricola o commerciale in forma di impresa cooperativa, alle Stp (nel rispetto delle condizioni contenute nel documento di prassi) e ai soggetti che applicano il regime forfettario previsto dalla legge 190/2014. Estensione anche a chi esercita attività d'impresa o di lavoro autonomo (o sia titolare di reddito agrario) anche se lavoratore dipendente o pensionato, in relazione alle attività ammesse al contributo stesso.

Al tal riguardo, l'Agenzia ha individuato per ogni modello dichiarativo e per ogni regime contabile i campi di riferimento della dichiarazione dei redditi 2020 per il 2019 all'interno dei quali recuperare i ricavi utili a verificare la soglia d'ingresso al beneficio. Nella circolare è stato precisato che per i soggetti che determinano il reddito con il metodo catastale il limite dei ricavi si verifica utilizzando i ricavi derivanti dalle scritture contabili del periodo d'imposta 2019 e, in assenza di

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

scritture contabili, il volume d'affari del medesimo periodo d'imposta così come specificato dall'articolo 20 del Dpr 633/1972.

Il fatturato

Per determinare la differenza tra il fatturato e i corrispettivi del mese di aprile 2020 e il corrispondente valore del mese di aprile 2019 va tenuto conto:

- di tutte le fatture attive, al netto dell'Iva, immediate e differite, relative ad operazioni effettuate nel mese di aprile;
- delle note di variazione, aventi data di emissione aprile;
- delle cessioni dei beni ammortizzabili;
- per gli esercenti attività di commercio al dettaglio e attività assimilate dell'importo totale dei corrispettivi, al netto dell'Iva, delle operazioni effettuate nel mese di aprile sia per i corrispettivi trasmessi telematicamente sia per quelli soggetti ad annotazione;
- per i commercianti al dettaglio che applicano la ventilazione dei corrispettivi o il regime del margine oppure nel caso delle agenzie di viaggio, l'importo può essere riportato al lordo dell'Iva, ricordandosi di applicare la stessa regola sia con riferimento al 2019 che al 2020;
- per gli esercenti che svolgono operazioni non rilevanti ai fini dell'Iva, quali ad esempio le cessioni di tabacchi e di giornali e riviste, anche dell'importo degli aggi relativi a tali operazioni effettuate nel mese di aprile;
- nel caso dell'erede che ha proseguito l'attività di un contribuente deceduto con decorrenza successiva al 30 aprile 2020, dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2019 e aprile 2020 determinato con riferimento alla partita Iva del deceduto. Se la decorrenza cade tra il 1° aprile 2019 e il 30 aprile 2020, l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2019 e aprile 2020 sarà determinato con riferimento ad entrambe le partite Iva del deceduto e dell'erede.

La circolare 15/E in relazione al momento di effettuazione delle operazioni conferma quanto chiarito nella circolare 9/E del 2020 attraverso le risposte ai

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

quesiti n. 2.2.5. (verifica delle condizioni del calo del fatturato) e n. 2.2.6. (verifica della diminuzione del fatturato per contribuenti che liquidano l'Iva trimestralmente).

In sostanza, quindi, la data da considerare è quella di effettuazione dell'operazione che, per le fatture immediate ed i corrispettivi, è rispettivamente la data della fattura (campo 2.1.1.3 in caso di fattura elettronica) e la data del corrispettivo giornaliero, mentre per la fattura differita è la data dei Ddt o dei documenti equivalenti richiamati in fattura (campo 2.1.8.2 in caso di fattura elettronica).

Le operazioni straordinarie

Ampio spazio viene dato anche alle operazioni straordinarie perfezionate tra il 1° gennaio 2019 e il 30 aprile 2020 per le quali occorre considerare gli effetti della riorganizzazione aziendale sia in relazione alle modalità di determinazione della soglia dei ricavi rilevanti sia con riferimento al calcolo della riduzione del fatturato.

Ad esempio, nel caso di una fusione per in per incorporazione effettuata a marzo 2020, la riduzione del fatturato va conteggiata confrontando il fatturato di aprile 2020 dell'incorporante, con la somma dei fatturati delle singole società (incorporante e incorporate) relativi al mese di aprile 2019. La stessa logica va applicata anche per la soglia massima dei ricavi per la quale quindi rilevano i dati aggregati dei soggetti partecipanti alla fusione.

Natura del contributo e concorso alla formazione del reddito

Oltre ad aver ribadito l'irrilevanza fiscale del contributo e, quindi, la detassazione dello stesso ai fini delle imposte dirette, dell'Irap e il non assoggettamento alla ritenuta a titolo di acconto prevista dall'articolo 28, comma 2, del Dpr 600/1973 (ritenuta sui compensi per avviamento commerciale e sui contributi degli enti pubblici), la circolare ha segnalato il corretto comportamento contabile da adottare in bilancio per la contabilizzazione del contributo. In particolare, ha specificato che la somma ricevuta costituisce un contributo in conto esercizio che, rappresentando un'integrazione ai mancati ricavi per via del Covid-19, va contabilizzata nella voce A5 del conto economico secondo le indicazioni dell'Oic 12.

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

Le tempistiche

La trasmissione dell'istanza può essere effettuata a partire dal 15 giugno 2020 e non oltre il giorno 13 agosto 2020. Se il soggetto richiedente è un erede che continua l'attività per conto del soggetto deceduto, le istanze possono essere trasmesse a partire dal 25 giugno e non oltre il 24 agosto. Entro lo stesso termine in caso di errori è possibile presentare una nuova istanza. L'ultima istanza trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate per le quali non è stato già stata emessa la ricevuta di accoglimento dell'istanza precedente. L'Agenzia ha comunque specificato che il contribuente ha un periodo di tempo limitato per poter sostituire un'istanza errata.

L'erogazione del contributo

Il contributo è accreditato direttamente sul conto corrente corrispondente all'Iban indicato nella domanda. Il conto deve essere intestato o cointestato al soggetto richiedente, altrimenti l'istanza viene scartata.

Nel portale «Fatture e corrispettivi», il richiedente e l'eventuale intermediario delegato possono accedere all'elenco degli invii effettuati e, per ciascuna istanza, all'esito di elaborazione e allo stato di lavorazione.

I controlli e la restituzione del contributo

Qualora in seguito ai controlli effettuati emerga che il contributo sia in tutto o in parte non spettante, l'Agenzia delle entrate recupera il contributo con applicazione degli interessi e delle sanzioni che vanno dal 100 al 200% del credito in applicazione dell'articolo 13, comma 5, del Dlgs 471/97. Nei casi più gravi o di false dichiarazioni è inoltre prevista la reclusione da 6 mesi a 3 anni in base all'articolo 316-ter del codice penale.

Nulla vieta che il contribuente che ha percepito il contributo in tutto o in parte non spettante, anche a seguito di presentazione di istanza di rinuncia, può regolarizzare l'indebita percezione, restituendo spontaneamente il contributo, i relativi interessi e versando le relative sanzioni mediante applicazione delle riduzioni del ravvedimento operoso. Questa modalità di regolarizzazione, ha precisato la circolare 15/E, vale se l'istanza di rinuncia viene presentata dopo che il contribuente ha già ricevuto l'accredito del contributo sul conto corrente.

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

In caso contrario, non si applica alcuna sanzione e non è quindi nemmeno necessario utilizzare l'istituto del ravvedimento operoso.

1.2 Fondo perduto, la circolare non scioglie il nodo dello «zero con zero».

Resta irrisolto il nodo dei potenziali beneficiari del contributo a fondo perduto che non hanno fatturato nulla né ad aprile 2020, né ad aprile 2019. Il paragrafo 3 della circolare della circolare n. 15/E delle Entrate in tema di contributo (articolo 25 del DI 34/2020) si occupa delle modalità di calcolo.

Contributo minimo per le nuove attività

Viene precisato in un passaggio che nel caso in cui i soggetti beneficiari avessero diritto ad un contributo che, sulla base dei calcoli sopra esposti fosse inferiore al minimo o pari a zero, per mancanza di dati da confrontare (si pensi, ad esempio, all'ipotesi di coloro che hanno avviato l'attività nel mese di maggio 2019), il legislatore nel comma 6 ha previsto che il contributo qui in esame spetta, in ogni caso, per un importo non inferiore a € 1.000 per le persone fisiche e € 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche (fermo restando che si tratti di soggetti che rientrano tra quelli inclusi nell'ambito applicativo della disposizione normativa sulla base di quanto previsto nei citati commi 3 e 4).

Il confronto «zero con zero»

Un problema molto diffuso (e trasversale nell'ambito dei benefici previsti dal DI Rilancio) riguarda i soggetti che, non avendo alcun dato relativo a fatturato e corrispettivi nell'aprile 2020 e nel corrispondente mese del 2019, non possono, ovviamente, riscontrare alcun calo, come, invece, previsto dal comma 4 dell'articolo 25 che condiziona l'accesso al bonus alla constatazione che fatturato e corrispettivi di aprile 2020 siano inferiori di almeno due terzi rispetto al corrispondente ammontare del mese di aprile 2019.

Se i dati 2020 e 2019 sono zero contro zero il contributo a fondo perduto (e gli altri bonus vincolati al riscontro di cali tra dato 2020 e dato 2019) compete o no? E se sì in misura fissa?

Purtroppo anche la circolare 15/E non risolve definitivamente il problema. L'inciso «mancanza di dati da confrontare» sembra andare verso una soluzione

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

positiva ma poi l'esempio evocato, e soprattutto il riferimento alla necessità che siano rispettate tutte le condizioni previste dal comma 4, spengono gli entusiasmi e ripropongono lo stesso problema.

1.3 Fondo perduto, nel calcolo del fatturato non si considera l'Iva.

Fatturato e corrispettivi, ai fini della verifica per accedere al contributo a fondo perduto, si considerano senza Iva, tranne per i soggetti che operano la ventilazione dei contributi. La conferma nella circolare 15/E/2020.

I requisiti

Per accedere al contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del Decreto Rilancio, è necessario, oltre a non aver superato la soglia di cinque milioni di ricavi nel 2019, che l'ammontare del fatturato o dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 del fatturato di aprile 2019. L'ammontare del fatturato è il dato più importante contenuto nella domanda di contributo ed è l'unico che richiede attenzione.

Sul punto, l'agenzia delle Entrate, ha chiarito che occorre far riferimento alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate nel mese di aprile, vale a dire quelle che hanno partecipato alla liquidazione periodica.

In pratica, devono essere considerate tutte le fatture immediate che hanno data di aprile e quelle differite il cui Ddt sia stato emesso in aprile (mentre la fattura potrebbe essere stata anche emessa in maggio). Con lo stesso principio devono essere escluse le fatture emesse entro il 15 aprile, ma relative ad operazioni effettuate nel mese di marzo.

Il conteggio

La circolare conferma che concorrono a formare l'ammontare del fatturato anche le cessioni di beni ammortizzabili ed è logico in quanto concorrono a formare l'Iva periodica a debito. L'Agenzia ad anche le istruzioni modello dimenticano i passaggi interni per le attività separate ex articolo 36 del Dpr 633/72. Queste operazioni come le cessioni di beni ammortizzabili non concorrono a formare il volume d'affari ma ancorché si tratti di un fatturato figurativo appare difficile escluderle.

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

Per semplificare le aziende vorrebbero anche considerare le operazioni fatturate e registrate, ancorché non rilevanti ai fini dell'Iva, come quelle all'articolo 15 del Dpr 633/72. L'agenzia delle Entrate non le considera facendo riferimento alle operazioni che hanno partecipato alla liquidazione periodica del mese di aprile. Ove queste operazioni fatturate venissero considerate occorre come minimo agire coerentemente per i mesi di aprile 2019 e 2020.

Operazioni al netto dell'Iva

Le operazioni si considerano al netto dell'Iva, tranne nel caso di commercianti al dettaglio che applicano la ventilazione dei corrispettivi (Dm 24 febbraio 1973): si tratta di commercianti al minuto di generali alimentari e le farmacie che possono registrare i corrispettivi cumulativamente senza distinzione di aliquote.

Questi soggetti devono applicare la stessa regola sia con riferimento alle operazioni registrate nel mese di aprile 2019 che 2020. La circolare conferma l'adozione degli importi ad Iva compresa anche per i contribuenti che operano nel regime del margine, mentre non riproduce l'analogo metodo come invece è precisato nelle istruzioni al modello per le agenzie di viaggio.

Con riferimento al volume dei ricavi conseguiti nell'anno precedente a quello di entrata in vigore del decreto che non deve eccedere la soglia di 5 milioni di euro, al fine della corretta individuazione della soglia invalicabile, nella circolare è riportata una tabella con indicazione del campo del modello di dichiarazione dei redditi che deve essere considerato per la verifica dell'importo; ad esempio, una società di persone in contabilità ordinaria dovrà considerare l'ammontare riportato nel rigo RS116, se in contabilità ordinaria, oppure il rigo RG2, colonna 2 per i semplificati.

1.4 Il paradosso delle Stp: prevale il tipo di reddito dichiarato.

Professionisti no, società tra professionisti sì. A quanto pare è la tipologia di reddito dichiarato, e non tanto l'attività che vi sta dietro, a stabilire chi può ottenere il contributo a fondo perduto.

Questione ricorrente

La querelle sulla natura delle Stp non è cosa di oggi, da sempre l'agenzia delle Entrate le ha considerate imprese, e ora, per essere coerente, ha deciso di

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

includerle espressamente tra i soggetti beneficiari del fondo perduto (circolare 15/E).

Va detto che i numeri sono esigui, questa "apertura" non ha un impatto dirimpente, anche se potrebbe portarsi dietro le società di ingegneria e le Sta, società tra avvocati. Meno certa è l'estensione agli studi associati. Perché se a fare la differenza è la tipologia di reddito allora le associazioni tra professionisti sarebbero escluse, perché dichiarano un reddito professionale, anche se l'attività svolta è la stessa delle Stp.

Le società di ingegneria producono reddito d'impresa, sono registrate - ma non iscritte - ad Inarcassa a cui versano il solo contributo integrativo. Loro possono accedere al fondo perduto? Il fatto che l'agenzia non le citi espressamente fa sorgere qualche dubbio.

Gli altri casi

Per le Società tra avvocati il discorso si complica ulteriormente perché il regolamento previdenziale delle Sta è in attesa dell'approvazione ministeriale. Al momento le Sta non sono né iscritte né registrate presso Cassa Forense, la bozza del regolamento però prevede che si debbano iscrivere per versare il contributo integrativo ma non il contributo soggettivo (una società non matura il diritto alla pensione).

L'apertura delle Entrate alle Stp genera altri dubbi legati ai soci. Se il socio professionista ha chiesto e ottenuto i 600 euro a marzo e ad aprile la Stp di cui è socio può fare richiesta del contributo a fondo perduto oppure no? La norma non prevede l'incompatibilità tra i due interventi, anche perché esclude espressamente i professionisti iscritti alle Casse di previdenza a prescindere dall'aver ottenuto o meno il bonus.

Il problema non si pone nel caso in cui il professionista socio non abbia chiesto i 600 euro perché superava i limiti di reddito previsti (35mila euro o entro i 50mila euro con un calo del 33 per cento). In questo caso la Stp di cui è socio accede senza dubbio al fondo perduto.

Sommario

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

2. Bonus Ricerca e Sviluppo per il Mezzogiorno.

L'articolo 244 del DL n. 34/2020 ha disposto un innalzamento delle percentuali di agevolazione fruibile per gli investimenti in attività di Ricerca e Sviluppo, eseguiti ai sensi dell'articolo 1, commi da 198 a 209 della Legge n. 160/2019.

Si tratta, comunque, di una disposizione applicabile alle sole imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e con intensità diversificata a seconda delle dimensioni aziendali.

Nonostante l'ampia estensione soggettiva operata dalla norma istitutiva del bonus, che ammette al beneficio imprese di ogni forma giuridica e settore economico di operatività, è necessario ricordare l'esclusione per i soggetti che hanno in corso procedure concorsuali, che non rispettino le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro o non adempiano correttamente agli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

La precisazione di cui sopra ha un senso particolare. L'articolo 244 spiega che l'innalzamento delle percentuali di agevolazione spettante è motivato anche e soprattutto in funzione di estendere gli ambiti applicativi della Ricerca e dello Sviluppo ai progetti implementati in materia di COVID-19. Una scarsa sensibilità del soggetto fruitore alle tematiche della sicurezza del lavoro, quindi, sarebbe in aperto contrasto con lo spirito della norma così come esplicitato dal Legislatore.

Si ricorda che la nuova formulazione del bonus disegnata dalla legge di Bilancio 2020 ammette ai benefici le attività di ricerca fondamentale, industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico.

In tale contesto, la Legge n. 160/2019 si è soffermata in maniera dettagliata su quelle che sono le spese espressamente ammissibili a contributo. Si tratta di:

- spese per il personale. Riguardano, in particolare, ricercatori o tecnici, dipendenti o autonomi, limitatamente al periodo in cui siano impiegati direttamente nelle attività di ricerca e sviluppo implementate. Segnatamente all'impiego con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di giovani ricercatori, da impiegarsi esclusivamente nelle attività di ricerca e sviluppo, la norma aggiunge che il costo partecipa al computo dell'agevolazione spettante in misura pari al 150% della spesa sostenuta;

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

- quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria e operativa e spese per beni materiali mobili e software, per la quota riferita al loro impiego nei progetti. Tali costi sono ammissibili nel limite massimo dato dal 30% delle spese del personale.

Le quote di ammortamento di privative industriali relative a un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o una nuova varietà vegetale acquisite da terzi ed utilizzate direttamente ed esclusivamente per lo svolgimento delle attività inerenti ai progetti, sono ammesse nel limite massimo complessivo di spesa di 1 milione di euro e a condizione che siano;

- contratti di ricerca extra-muros. Se stipulati con Università e Istituti di Ricerca residenti, il costo partecipa al computo dell'agevolazione spettante in misura pari al 150% della spesa sostenuta;
- servizi di consulenza ed equivalenti, sempre relativi alle attività ammesse, entro il limite massimo complessivo del 20% delle spese del personale o dei costi per contratti di ricerca extra-muros;
- spese per materiali, forniture e prodotti impiegati nei progetti interni, usati anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, nel limite massimo del 30% delle spese del personale o del 30% dei costi di ricerca extra-muros.

La Legge n. 160/2019 ha istituito delle percentuali specifiche di agevolazione fruibile, stabilite nel:

- 12% per le attività di ricerca e sviluppo, nel limite massimo di 3 milioni di euro;
- 6% per le attività di innovazione tecnologica (comprese le attività di design e ideazione estetica), nel limite massimo di 1,5 milioni di euro;
- 10% per le attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro.

Ebbene, per effetto delle disposizioni in commento, limitatamente alle imprese operanti nel Mezzogiorno per le attività di ricerca e sviluppo:

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

Studio Patrizia Riva
Dottori Commercialisti e Avvocati Associati

- per le imprese di grandi dimensioni, che occupano cioè almeno 250 persone ed il cui fatturato annuo è almeno pari a 50 milioni, la percentuale di agevolazione sale al 25%;
- per le imprese medie, che occupano cioè almeno 50 persone e con fatturato annuo di almeno 10 milioni di euro, la percentuale sale al 35%;
- per le piccole imprese, invece, il credito sale al 45% degli investimenti agevolabili.

TABELLA DI RIEPILOGO	
Quando	A decorrere dal 2020 e fino a tutto il 2023 per i progetti di Ricerca e Sviluppo eseguiti ai sensi dell'articolo 1, commi 198 a 209 della l.n. 160/2019.
Cosa	I progetti implementati nel periodo agevolato godono di una percentuale di agevolazione maggiorata.
Per chi	Imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
Come adempiere	Verificare la natura del progetto eseguito e determinare la percentuale di agevolazione spettante in ragione della dimensione di impresa di appartenenza.

Sommario

Le informazioni fiscali e le altre circolari predisposte dallo Studio non contengono una trattazione completa degli argomenti segnalati e non costituiscono un parere professionale.

Lo Studio Patrizia Riva non assume alcuna responsabilità circa eventuali lacune o inesattezze delle proprie circolari informative. I clienti interessati ad un parere professionale in merito ad argomenti trattati sono pregati di contattare i professionisti dello Studio.

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com